

COMUNE DI CASTELLO D'AGOGNA

Provincia di Pavia

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI**

decorrenza 1° gennaio 2015

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON DELIBERAZIONE N. 10 DEL 30.07.2015

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, a norma dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 (di seguito "Legge").

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Natura del tributo

1. Il tributo comunale sui rifiuti è destinato a coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13.1.2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 3 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree utilizzabili a qualunque scopo li renda idonei ad accogliere attività che anche solo potenzialmente generano produzione di rifiuti, indipendentemente che gli stessi siano o meno di fatto utilizzati.

2. Per le utenze domestiche, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 4 – Base imponibile

1 La base imponibile è costituita dalla superficie dei locali e delle aree scoperte di cui al c. 4.

2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

3. Non è assoggettabile al tributo la superficie dei locali con altezza inferiore ad 1,50 metri.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 13.11.1993 n. 507 (TARSU).

5. Una volta attuate le disposizioni di cui al comma 2, i Comuni informano i contribuenti sulle nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27.7.2000 n. 212.

6. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

7. Nell'obiettivo difficoltà di individuare le superfici escluse dal tributo per la produzione di rifiuti non assimilabili (qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio), la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento pari all'incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della produzione di rifiuti generati nei locali. La percentuale di detassazione non può comunque essere superiore al 50% della superficie dei locali di produzione.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai magazzini di materie prime e merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive nelle quali si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, ai quali si estende il divieto di assimilazione.

9. Le esclusioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano a decorrere dall'inizio dell'anno di riferimento, se la richiesta viene prodotta entro i medesimi termini previsti per la denuncia di occupazione dei locali o relative variazioni.

10. Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 6 c. 4 L. 212/2000, alla domanda di esclusione deve essere allegata planimetria degli insediamenti in cui sia evidenziata la distinzione dei locali con specifica, per ciascun locale, del tipo di rifiuto speciale prodotto ed evidenziazione delle superfici stabilmente occupate da beni mobili strumentali alla produzione di tali tipologie di rifiuti. A comprova dell'avvenuto smaltimento, vanno inoltre consegnati a consuntivo, entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce la detassazione, i seguenti documenti: A) copia del registro di carico e scarico del rifiuto speciale o di altro sistema di tracciatura dei rifiuti; B) documentazione di consegna dei rifiuti (copia di bolle di accompagnamento e fatture).

Art. 5 – Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio la conduzione o occupazione di locali e/o di aree soggette alla tassa.

2. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio comunale, dà diritto all'abbuono a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

Art. 6 – Determinazione della tariffa di riferimento

1. Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; la tariffa deve essere determinata in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per un coefficiente di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

3. Le tariffe di riferimento sono composte da una quota fissa determinata in relazione ai costi del servizio di natura collettiva e da una quota variabile rapportata alla potenzialità di produzione e conferimento dei rifiuti, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

4. Le tariffe sono determinate ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13.1.2003 n. 36, relativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di discarica.

5. Le tariffe di riferimento sono articolate in due fasce di utenza, domestica e non domestica, e applicate ai soggetti passivi sulla base dell'inserimento di questi ultimi all'interno della fascia corrispondente. E' individuata la ripartizione dei costi del servizio per ogni fascia d'utenza, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di cui ai commi precedenti.

6. All'interno di ogni fascia di utenza, determinata ai sensi del comma precedente, si stabiliscono le tariffe di riferimento per ogni categoria, mediante l'applicazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti.

Art. 7 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune sul cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 8 – Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come individuati all'art. 3.

2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 9 – Occupanti utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno 6 mesi nell'anno solare.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione (abitazione priva di residenti), si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente in apposita dichiarazione o, in mancanza, quello di n. 1 unità.
4. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al 1° gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal 1° gennaio successivo.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi simili di deposito a disposizione di utenze domestiche, qualora distintamente dichiarate, si applica la sola quota variabile in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione.
7. Le unità immobiliari di cui al comma 6 che non costituiscono pertinenza di utenze domestiche si considerano utenze domestiche utilizzate da n. 1 occupante, se condotte da persona fisica; si considerano invece utenze non domestiche se nella disponibilità di persone giuridiche in genere.
8. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 10 – Categorie utenze non domestiche

1. Con riferimento alle utenze non domestiche sono individuate le categorie di attività, con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, di cui all'allegato elenco.
2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. Ai fini dell'applicazione della tassa e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area e non invece alle diverse ripartizioni interne del singolo immobile.

Art. 11 – Esclusioni

1. Sono escluse dalla tassazione i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, come ad esempio:

a) le abitazioni prive di qualsiasi arredo a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato dall'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas;

b) i locali e le aree ove non si ha, di regola, presenza umana, come ad esempio le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili;

c) i locali di servizio destinati ad utilizzo strumentale di un'attività agricola svolta in forma imprenditoriale, ove sia provato che gli eventuali rifiuti prodotti in tali locali non vengono conferiti al servizio pubblico, in quanto smaltiti e/o recuperati nell'ambito dell'attività dell'azienda agricola;

d) i locali e le aree o le porzioni di essi ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a cura di soggetti terzi;

e) i locali strettamente connessi all'attività del culto ove non si producono rifiuti;

f) le aree destinate esclusivamente allo svolgimento dell'attività sportiva limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservate, di regola, ai soli praticanti;

g) i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

h) i depositi di materiali in disuso.

2. Sono esclusi dalla tassazione per apposita disposizione di legge:

a) le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili, non operative;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

c) le istituzioni scolastiche statali, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 33-bis del D.L. 31.12.2007 n. 248 e s.m.i.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

4. Sono esclusi dalla tassazione, per confusione fra soggetto attivo e soggetto passivo, gli stabili e relative aree adibiti ad uffici comunali, nonché tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere obbligatoriamente il comune.

Art. 12 – Riduzioni connesse allo svolgimento del servizio

1. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

2. Nelle zone in cui non è effettuato il servizio di raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa. Tale riduzione si applica anche nel caso in cui la distanza dal più vicino punto di raccolta, a partire dalla strada servita, sia superiore a 1000 metri lineari. Per le abitazioni coloniche, per le unità immobiliari ad uso civile abitazione o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione colonica o alle unità immobiliari anzidette.

Art. 13 – Riduzioni per raccolta differenziata

1. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l'abbattimento della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 1% e un massimo del 5%.

2. Nel caso di soggetti privati che provvedano al recupero della frazione umida dei rifiuti mediante sistemi di compostaggio, acquisiti in proprio o per iniziativa pubblica, verrà accordata una riduzione pari al 15% della tariffa prevista per le abitazioni dei soggetti privati, a condizione che venga autocertificato l'utilizzo continuativo di tale sistema di compostaggio nel corso dell'anno e che non vengano di conseguenza conferiti al servizio pubblico rifiuti derivanti dalla frazione umida.

Art. 14 – Riduzioni per riciclo

1. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, è prevista una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, con un massimo del 100%.

2. Al fine di determinare la percentuale di riduzione occorre rapportare la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al riciclo alla quantità presunta mediante coefficiente di produttività *medio* per tipologia di Comune, indicata con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; la formula da applicare è la seguente:

$$Rid (\%) = Q_{avv} / [S_{tot} * (Kd)]$$

dove:

Rid (%) = coefficiente di riduzione

Q_{avv} = quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al recupero

S_{tot} = superficie totale

(Kd) = coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.

3. Il titolare dell'attività che provvede al riciclo deve presentare istanza di riduzione che contenga indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a riciclo.

4. L'istanza è valida anche per gli anni successivi a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto di riduzione.

5. La riduzione di cui al presente articolo è concessa a consuntivo quando il produttore dimostri di aver effettivamente e oggettivamente avviato a riciclo i rifiuti assimilati, presentando la documentazione di cui al comma successivo. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta il recupero della tassa per l'anno d'imposta in cui non si è dimostrato il recupero ed il venir meno del diritto alla riduzione per gli anni successivi, salvo che per tali anni sia stata fornita adeguata documentazione attestante il riciclo dei rifiuti prodotti.

6. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall'art. 6 c. 4 L. 212/2000, a consuntivo, entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione: A) registro di carico e scarico o altro sistema di tracciatura dei rifiuti; B) documentazione di consegna dei rifiuti (formulari e fatture); C) attestazione di avvenuto avvio al riciclo.

Art. 15 – Riduzioni connesse alla minor produzione di rifiuti

1. Il tributo è ridotto del 30% per cento in caso di:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.

Art. 15 bis – Riduzioni per soggetti residenti all'estero

1. Il tributo è ridotto di due terzi per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulta locata o concessa in comodato d'uso.

Art. 16 – Cumulo delle riduzioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente

considerate. Il cumulo è consentito nel limite massimo complessivo del 70 per cento della tariffa. Dal cumulo restano comunque escluse le riduzioni connesse allo svolgimento del servizio di cui all'art. 12.

Art. 17 - Agevolazioni

1. Sono esentati dal pagamento della tassa:

- i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- le abitazioni e le relative pertinenze utilizzate esclusivamente da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dall'ufficio servizi sociali.

2. La tariffa è ridotta:

- del 80% per i locali occupati o detenuti da stato, regione, provincia, ASL, enti ospedalieri, purché utilizzati per fini istituzionali;
- del 75% per gli enti di assistenza e beneficenza e per le associazioni culturali e di culto.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 18 - Piano Finanziario

1. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani è redatto annualmente dall'ufficio tributi ed approvato contestualmente alle tariffe.

2. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani contiene l'indicazione dei costi, suddivisi per tipologia.

3. Gli uffici comunali, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti ed ogni altro soggetto in possesso di dati utili alla redazione del Piano Finanziario, sono tenuti a fornire tempestivamente ogni informazione richiesta dal soggetto di cui al comma 1.

Art. 19 - Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, è istituito il tributo denominato TARI giornaliera, in base a tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

Art. 20 - Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30.12.1992 n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Art. 21 – Dichiarazione

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare dichiarazione, redatta sull'apposito modello predisposto dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione.
2. La dichiarazione è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area. Ai fini dell'applicazione della tassa, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento siano rimasti invariati.
3. Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette alla tassa devono essere dichiarate entro lo stesso termine del 30 giugno dell'anno successivo all'intervenuta modifica.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali integrati o multiproprietà) di presentare al competente ufficio comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette a tassazione. Tale elenco ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.
5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della dichiarazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
6. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in dichiarazione. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore tassazione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro i termini di cui al comma 1, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
8. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, l'indirizzo esatto di ubicazione dei locali, il titolo all'occupazione.

Art. 22 – Attestazione

1. Le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15 e 17 devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione di apposita attestazione: esse decorrono dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello della presentazione, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova attestazione, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione. Qualora il diritto all'agevolazione fosse riconosciuto dall'autorità pubblica al termine dell'esercizio di riferimento, verrà applicata una riduzione mediante compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo. Nel caso in cui ciò non fosse possibile sarà disposto il rimborso nei confronti del contribuente che, pur avendo diritto alla riduzione, non ne ha goduto nell'anno di riferimento.

Art. 23 – Versamento e riscossione del tributo

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La riscossione della tassa è effettuata direttamente dal Comune.
3. Il Comune provvede a notificare ai contribuenti un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la tassa comunale ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della Legge 212/2000.

4. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

5. Il versamento del tributo è effettuato in due rate semestrali, con scadenza definita dal consiglio comunale. È consentito il pagamento del tributo in unica soluzione entro il 16 di giugno di ciascun anno.

Art. 24 – Funzionario responsabile e accertamenti

1. E' designato un Funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

4. Nei casi in cui dalle verifiche effettuate emergano violazioni al presente regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni e attestazioni, il Comune provvederà ad emettere e notificare appositi avvisi di accertamento ai contribuenti morosi.

5. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

6. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 25 – Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 1, commi 695-700 della legge 147/2013, secondo le modalità previste dal vigente regolamento per l'applicazione delle sanzioni tributarie.

Art. 26 – Somme di modesta entità (importi minimi)

1. Il contribuente è esonerato dal versamento del tributo nel caso in cui l'importo annuale dovuto sia inferiore ad euro 12,00. Non si applicano minimi alle somme dovute a titolo di tributo giornaliero.

Art. 27 – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza se accolta.

2. Il rimborso delle somme di cui al comma 1 può avvenire mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo per gli anni successivi.

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal precedente articolo.

Art. 28 - Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni della legge 147/2013, del D.Lgs. 22/1997, del D.Lgs. 152/2006, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 29 - Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 30 - Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3 c. 1 della L. 212/2000, dal 1° gennaio 2015, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53 c. 16 della L. 23.12.2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27 c. 8 della L. 28.12.2001 n. 448, ed in conformità a quanto disposto dal decreto Ministero dell'Interno in data 13.5.2015.

Codice	Categoria
1	<i>Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, cinematografi, teatri</i>
2	<i>Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini senza alcuna vendita diretta</i>
3	<i>Distributori carburanti, impianti sportivi</i>
4	<i>Alberghi e campeggi (senza superficie ristorante)</i>
5	<i>Carrozzeria, autofficina, elettrauto</i>
6	<i>Attività industriali con capannoni di produzione</i>
7	<i>Supermercati e ipermercati di generi misti</i>
8	<i>Attività artigianali di produzione beni specifici</i>
9	<i>Discoteche, night club</i>
10	<i>Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</i>
11	<i>Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito</i>
12	<i>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, edicola, farmacia, tabaccaio e beni durevoli</i>
13	<i>Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, barbiere, estetista</i>
14	<i>Ospedali, case di cura e riposo</i>
15	<i>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante</i>
16	<i>Bar, caffè, pasticceria</i>
17	<i>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, pizza al taglio</i>
18	<i>Banchi di mercato generi alimentari</i>
19	<i>Banchi di mercato beni durevoli</i>